

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali (PLUS)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre gli ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze o errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale e/o le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso la propria azienda, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio.



Che cosa è assicurato?

Coperture:

✓ **R.C. Ammanchi di Cassa**

L'Impresa si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative ad ammanchi di cassa per contanti o valori, anche determinati da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

✓ **R.C. Perdite Patrimoniali**

L'Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito, Società Finanziarie e /o similari.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le garanzie valgono esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
- ✗ L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, si intende esclusa quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non comprende i danni:

- ! conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato;
- ! da furto, rapina ed estorsione;
- ! da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- ! da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- ! operazioni relative alla gestione del bancomat;
- ! da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- ! da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza;
- ! l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- ! smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- ! incendio, furto rapina, sottrazione di cose;
- ! attività connessa alla gestione del personale;
- ! azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- ! danni da inquinamento;
- ! danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o di frazione di anno. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha verso il contraente validità annuale e alla sua naturale scadenza termina senza necessità di disdetta. Le coperture per i singoli assicurati decorrono dal momento della comunicazione di inclusione in copertura e terminano al 31.12 di ciascun anno, restando escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.